

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 aprile 1990, n. 401

(Annulla in parte TAR Calabria - Reggio Calabria, 13 ottobre 1989 n. 270).

Il presidente è tenuto a menzionare nel verbale l'ammissione al voto assistito di un elettore, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l'impedimento, il nome e cognome dell'accompagnatore, ma non è tenuto a verbalizzare la motivazione del provvedimento di ammissione.

Omissis.

2. - Il punto centrale della causa consiste nello stabilire se l'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel richiedere al presidente del seggio di effettuare una serie specifica di adempimenti perché il cittadino elettore gravemente impedito eserciti "il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore", prescriva, oltre alla effettuazione della c.d. prova empirica di cui dare atto a verbale, "indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione", anche una sia pur sommaria motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico del provvedimento di ammissione.

In effetti, si tratta di verificare se sia o meno corretta la impostazione della sentenza impugnata là dove ha affermato il principio che il giudice della legittimità deve essere posto in grado di verificare attraverso quali operazioni il presidente del seggio è arrivato alla determinazione di ammettere al voto l'elettore con l'ausilio di un accompagnatore, con la conseguenza che la mancanza della descrizione di quegli adempimenti comporta l'annullamento delle operazioni elettorali.

Ritiene la Sezione che questa impostazione non possa essere condivisa e che essa costituisca l'espressione più avanzata di un orientamento giurisprudenziale in tema di voto assistito la cui consistenza giuridica merita di essere attentamente riesaminata.

Nella ricostruzione della portata normativa dell'art. 41, secondo comma e segg., del citato T.U. n. 570 del 1960, occorre muovere dalla premessa che la previsione della ammissione al voto assistito per le persone affette da gravi impedimenti non è, come spesso si è ritenuto, una norma di carattere eccezionale, derogatoria dei principi di personalità e segretezza del voto, ma è una norma a regime che l'ordinamento è tenuto a prevedere essendo volta a regolare il sacrosanto diritto di voto di chi, affetto da *handicap* di particolari gravità che gli impediscono l'esercizio di un incompressibile diritto politico non può farlo se non con l'ausilio di un familiare o di una persona di sua fiducia. Questa interpretazione scaturisce da una attenta lettura del contenuto precettivo del secondo comma dell'art. 41, il quale stabilisce che gli elettori affetti da impedimenti di gravità analoga a quella dei ciechi, degli amputati alle mani o dei paralitici, "esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore"; l'accompagnatore, in sostanza, è soltanto una modalità di esercizio del voto, nel senso che esso rappresenta l'unico "ausilio" possibile per mettere sullo stesso piano degli altri elettori, il cittadino affetto da gravissimi impedimenti.

Se così è, e non sembra che possa diversamente opinarsi sia sotto il profilo giuridico, che dal punto di vista di un corretto inquadramento sociale e culturale delle problematiche connesse alla tutela dei cittadini portatori di *handicaps*, il contenuto precettivo degli altri successivi comma dell'art. 41 deve essere riguardato nella medesima chiave di lettura: essi, in sostanza, precisano in modo analitico e dettagliato una serie di adempimenti a carico dell'elettore assistito, dell'accompagnatore e del presidente del seggio alcuni dei quali debbono essere inseriti a verbale nel quale "a parte" deve essere appositamente registrato "questo modo di votazione" (quarto comma); ed esso si badi bene, è un diritto dell'elettore gravemente impedito e non una benevola concessione del presidente del seggio. A quest'ultimo, infatti, la legge demanda una serie di adempimenti e di accertamenti diretti a verificare, volta per volta, la sussistenza dei presupposti espressamente previsti dalla legge, e soprattutto del "motivo specifico di questa assistenza alla votazione".

Certo, in tale accertamento, vi saranno sempre margini più o meno larghi di opinabilità; non sembra, invece, che un accertamento siffatto consenta margini di discrezionalità in quanto il potere del presidente del seggio è di accertare soltanto se sussista o meno il diritto dell'elettore fisicamente impedito, nei termini precisati dalla legge, ad avvalersi di un accompagnatore.

È fondamentale, però, nel procedimento delineato nell'art. 41, che degli adempimenti prescritti venga effettuata una rigorosa e corretta verbalizzazione, la quale costituisce il momento di emersione dei profili di legittimità delle operazioni elettorali.

Ora, uno dei dati più rilevanti riguarda la c.d. prova empirica, che il presidente del seggio è tenuto direttamente ad effettuare per accertarsi se l'impedimento allegato dall'elettore sia uno di quelli espressamente elencati dalla legge ovvero integri o meno gli estremi di quelli che la legge consente di ritenere di analoga gravità.

Di questa operazione occorre senza dubbio fare menzione nel verbale, con la conseguenza che la sua omissione costituisce vizio della relativa verbalizzazione e, quindi, motivo di annullamento della illegittima operazione.

Ora, però, la legge nel prescrivere gli accertamenti demandati al presidente del seggio, gli impone di registrare nel verbale, in una apposita sezione, "questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore": non prescrive invece, oltre alla indicazione "del motivo specifico di questa assistenza", una sia pur sommaria motivazione, giacché l'accertamento demandato al presidente del seggio implica apprezzamenti di fatto o giudizi di merito di cui egli porta, insieme eventualmente ad altri, l'intera responsabilità.

Del resto, il legislatore si è preoccupato degli abusi che l'art. 41 secondo comma e segg. può consentire, stabilendo all'art. 95 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 che "chiunque ... concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato una certificazione non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni ..." aggiungendo, poi, che "se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni ...".

Omissis.